

BARRINGTON & PARTNERS
CENTRO STUDI PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE

Articolo 1 (Costituzione).

(1) E' costituita un'associazione di persone senza scopo di lucro, denominata "CENTRO STUDI SULLA RESPONSABILITA' CIVILE E DELLE ASSICURAZIONI" "BARRINGTON & PARTNERS" .

(2) Il Centro prende le mosse dall'iniziativa di alcuni esperti in materia di Responsabilità Civile e delle Assicurazioni Private, che vogliono raccogliere e condividere le proprie competenze e professionalità, anche con le diverse categorie degli operatori del settore (Assicurazioni, Avvocati, Giuristi, Magistrati), condividendo la passione per la ricerca e l'approfondimento delle materie di lavoro, sempre con un taglio pragmatico.

Articolo 2 (Scopi).

(1) Il centro promuove l'effettiva cooperazione tra gli operatori del diritto, a prescindere dal ruolo professionale ricoperto, per fornire un costante confronto ed aggiornamento nelle materie indicate, anche attraverso approfondimenti specifici di aspetti di volta in volta considerati di maggiore attualità; è indipendente, apolitica, apartitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, sesso, lingua, religione, condizioni sociali ed economiche; persegue, senza scopo di lucro, finalità di istruzione, formazione e ricerca scientifica, raccogliendo, organizzando, diffondendo ed elaborando le esperienze processuali e le prassi applicative in Italia e all'estero, nel campo del diritto ed in particolare, a titolo esemplificativo, della responsabilità civile delle assicurazioni private e delle prassi applicative.

(2) A tal fine il centro organizza, tra l'altro: negli ambiti suddetti, corsi di approfondimento, anche sotto forma di masters o di stages, convegni, dibattiti, conferenze e simili; - diffonde i risultati delle attività svolte con ogni mezzo di comunicazione, tra cui, a titolo esemplificativo, internet, riviste specializzate e pubblicazioni anche ad hoc. In particolare, gli stages ed i convegni potranno essere organizzati e svolti in tutte le zone d'Italia, sia presso i Tribunali, sia presso altre sedi di volta in volta ritenute idonee allo scopo, e particolarmente significative per le prassi operative concrete.

Articolo 3 (Patrimonio).

(1) Il patrimonio del centro è costituito dalle quote di associazione, da eventuali sovvenzioni di enti pubblici e privati, nonché dai beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione.

Articolo 4 (Sede).

(1) Il centro ha sede legale in Genova, via Goffredo MAMELI n° 1, presso lo studio dell'avv. Gian Carlo SOAVE, e sede operativa presso lo studio dell'avv. Vito CARABOTTA, in Battipaglia (SA) al Viale Primo Baratta 10. Il centro può istituire altrove, anche all'estero, una o più sedi secondarie.

Articolo 5 (Durata).

(1) La durata dell'associazione è stabilita in anni venti, con possibilità di rinnovo di ventennio in ventennio, deliberata dall'Assemblea dei partecipanti almeno sei mesi prima della scadenza.

Articolo 6 (Composizione).

(1) Dell'Associazione fanno parte i sottoscrittori dell'atto costitutivo, con ogni diritto, gli associati ordinari e gli associati sostenitori (questi ultimi senza diritto di voto) successivamente ammessi, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

(2) Possono aderire all'Associazione avvocati, magistrati, commercialisti, notai, professori universitari, altri professionisti iscritti agli albi dei Consulenti Tecnici di Ufficio e laureati in materie giuridiche ed economiche, nonché tutti coloro che operano attivamente nell'ambito assicurativo e assimilati.

(3) Con delibera unanime del Consiglio Direttivo possono essere nominati Soci d'Onore, senza obbligo di pagamento delle quote sociali ma con tutti i diritti degli altri associati, personalità che si siano distinte nelle materie di interesse dell'Associazione.

Articolo 7 (Acquisto, doveri e perdita della qualità di associato).

(1) Ogni associato può proporre al Consiglio direttivo nuove adesioni, con il consenso scritto degli interessati. Il Consiglio direttivo decide, tenendo presenti le finalità e gli interessi dell'Associazione. Per l'approvazione è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo.

(2) Gli associati assumono l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 2. Essi sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione e sono obbligati al versamento della quota di ammissione, delle quote di adesione annuali, nonché della quota di partecipazione alle singole iniziative, nella misura deliberata dall'assemblea e nei termini da questa indicati, o, in mancanza, entro il 31 dicembre di ogni anno.

(3) La qualità di associato si perde per recesso oppure a seguito di gravi violazioni dei doveri indicati nell'articolo 8, tra cui il mancato versamento delle quote di adesione.

(4) Il recesso è regolato dal disposto dell'articolo 24 del codice civile.

(5) La perdita viene deliberata dal Consiglio direttivo, con la maggioranza indicata nell'articolo 7, su proposta di uno o più associati o per autonoma iniziativa, dopo aver contestato le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni.

(6) Se il fatto riguarda un componente del Consiglio direttivo, la perdita della qualità di associato, che comporta la perdita della carica sociale, deve essere deliberata con il voto favorevole di tutti gli altri componenti del Consiglio direttivo.

Articolo 8 (Diritti degli associati).

(1) Gli associati, solo se in regola con il pagamento delle quote sociali, godono dell'elettorato attivo e passivo e votano nell'assemblea.

(2) Essi altresì partecipano alle iniziative del centro studi, nei termini stabiliti dall'assemblea o, in mancanza, dal Consiglio direttivo.

Articolo 9 (Organi).

(1) Sono organi del Centro Studi: l'assemblea, il Presidente del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.

Articolo 10 (L'assemblea).

(1) L'assemblea, costituita da tutti gli associati, è l'organo deliberante dell'Associazione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, con preavviso personale scritto (anche a mezzo pec, e-mail o fax), di almeno dieci giorni e su ordine del giorno deliberato dal Consiglio direttivo affisso nella sede sociale, almeno dieci giorni prima della data fissata.

(2) L'assemblea provvede alla nomina del Presidente del Consiglio Direttivo e del collegio dei revisori, all'elaborazione del programma annuale dell'attività del Centro, all'emanazione delle disposizioni di massima al Consiglio direttivo per la sua attuazione ed all'approvazione dei bilanci. Essa provvede altresì alla determinazione delle quote di cui all'articolo 3 e dei relativi termini di versamento.

(3) In via straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo con preavviso personale scritto (anche a mezzo pec, e-mail o fax), di almeno cinque giorni, per iniziativa dello stesso Presidente del Consiglio Direttivo o su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci.

(4) Essa è validamente costituita con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione, con la presenza di almeno un sesto di essi.

(5) Per la validità delle deliberazioni è sufficiente il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato. Possono essere delegati solo gli associati. Le deleghe non sono ammesse per l'elezione delle cariche sociali.

(6) L'elettorato attivo spetta a coloro i quali sono associati al Centro da almeno sei mesi, nel rispetto della disposizione dell'articolo 10, comma 1, e che siano in regola con i pagamenti della quota associativa.

Articolo 11 (Rappresentanza).

(1) Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta il Centro di fronte ai terzi ed in giudizio.

(2) Egli partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, che presiede, e sovrintende al generale andamento

dell'attività del Centro. Sottopone annualmente all'assemblea una relazione approvata dal Consiglio direttivo sull'attività svolta ed i rendiconti consuntivo e preventivo, anch'essi approvati dal Consiglio direttivo e corredati dal parere del Collegio dei revisori. Deve essere scelto tra gli associati che abbiano tale qualità da almeno dodici mesi. In caso di assenza o di impedimento o di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono svolte interinalmente dal segretario, che convoca l'assemblea entro i sessanta giorni successivi per le deliberazioni necessarie. Nei confronti dei terzi, la sottoscrizione del segretario che ne esercita le funzioni implica accertamento dell'assenza o dell'impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 (Il Consiglio direttivo).

(1) Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo e da un numero pari di componenti, in numero non superiore a diciotto, tra i quali sono successivamente eletti il segretario ed il tesoriere. I componenti

diversi dal Presidente del Consiglio Direttivo sono ugualmente eletti, tra gli associati che abbiano tale qualità da almeno sei mesi, dall'assemblea mediante l'espressione di un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere. (2) Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Centro e delibera per tutte le questioni non espressamente riservate ad altri organi.

(3) In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi componenti, il Consiglio direttivo può sostituirlo per cooptazione, scegliendolo tra gli associati, oppure rimetterne la sostituzione alla prima assemblea successiva, anche straordinaria.

(4) Del Consiglio non possono far parte contemporaneamente più di cinque componenti cooptati.

(5) Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento del Presidente del Consiglio Direttivo e di almeno la metà degli altri componenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente del Consiglio Direttivo.

(6) Il Consiglio direttivo fornisce all'assemblea indicazioni in ordine alle attività da compiere, anche avvalendosi, quando lo ritenga opportuno, della collaborazione di uno o più tra gli altri associati, anche per singole iniziative.

(7) Il Consiglio direttivo può attribuire o delegare ad uno dei suoi componenti facoltà e prerogative specifiche in relazione alle singole attività svolte dal Centro. Tale attribuzione o delega è revocabile in qualsiasi momento.

Articolo 13 (Il segretario).

(1) Il segretario è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

(2) Egli promuove e coordina, in esecuzione del programma approvato dal Consiglio direttivo, tutte le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi del Centro.

(3) Egli è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo.

(4) Egli svolge altresì le funzioni interinali di cui all'articolo 11, comma 2.

Articolo 14 (Il tesoriere).

(1) Il tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti.

(2) Egli si occupa della predisposizione dei rendiconti.

(3) Detiene, secondo le modalità decise dal Consiglio direttivo, la cassa del Centro e ne custodisce il patrimonio, curando altresì la riscossione delle quote sociali, che dovranno essere versate dai singoli associati entro i termini stabiliti.

Articolo 15 (Il Collegio dei revisori).

(1) Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti, nominati dall'assemblea con voto limitato.

(2) Esso controlla collegialmente la contabilità del Centro e ne riferisce al Presidente del Consiglio Direttivo ed all'assemblea.

(3) Fornisce il suo parere sui rendiconti.

(4) I suoi componenti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e devono essere avvisati dello svolgimento di esse, se ne fanno richiesta.

Articolo 16 (Prerogative delle cariche sociali).

(1) Le cariche sociali non sono cumulabili ed hanno durata indeterminata, salvo revoca o dimissioni.

Articolo 17 (Estinzione).

(1) In caso di estinzione del Centro Studi, la liquidazione e la destinazione di ogni attività patrimoniale sarà effettuata dal Consiglio direttivo, secondo le indicazioni dell'assemblea e fatte salve le disposizioni di legge in materia.

(2) Il patrimonio sarà preferibilmente devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

(3) E' in ogni caso esclusa, sia nel corso della vita dell'associazione, che al momento dello scioglimento di essa, la distribuzione, diretta o indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve.

Articolo 18 (Modifiche dello Statuto).

(1) Le clausole dello statuto possono essere modificate esclusivamente su iniziativa del Consiglio Direttivo, anche a fronte della richiesta di un terzo degli associati aventi diritto al voto che siano aderenti al Centro da almeno dodici mesi, e sono approvate dall'assemblea, con la maggioranza di un terzo degli aventi diritto al voto che siano aderenti al Centro da almeno dodici mesi.

Articolo 19 (Disposizioni finali e transitorie).

(1) Per tutto quanto non previsto nello Statuto o nell'Atto Costitutivo si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

(2) Le cariche sociali al momento della costituzione del Centro Studi sono attribuite con l'Atto Costitutivo, con il quale possono altresì essere nominati i primi Soci d'Onore, ed i relativi compiti sono delegati, di anno in anno, fino a diversa determinazione dei Soci fondatori a questi ultimi reciprocamente.